

Massima numero 68 del 13 aprile 2021

**Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da ARES Scarl mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo con la Sale della Terra società cooperativa sociale ONLUS (mandante) - Procedura aperta per l'individuazione di un soggetto attuatore per la gestione dei servizi di accoglienza nell'ambito di un progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione (ex SPRAR) /SIPROIMI 2021/2022 (codice progetto PROG-576-PR-2) Categoria Ordinari, quale prosecuzione di un progetto SPRAR già attivato dalla Provincia di Campobasso - CIG 8504185378 - Criterio di aggiudicazione: OEPV - costo fisso- Importo a base di gara: euro 1.957.000,00 - SA: Comune di Ripamolisanì
PREC 64/2021/S**

Riferimenti normativi: Art. 40 comma 2, art. 95 d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave: Mancata sottoscrizione offerta tecnica - sindacabilità del criterio di valutazione - sindacabilità dell'operato della commissione giudicatrice

La carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica è sanabile qualora, in concreto, gli elementi a disposizione della stazione appaltante. possano far ritenere che l'offerta tecnica sia nel suo complesso certamente riconducibile all'operatore economico.

Le scelte operate dalla stazione appaltante in ordine al criterio di valutazione sono espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla pubblica amministrazione, sindacabile da parte del giudice amministrativo o dell'Autorità solo quando tali scelte risultino manifestamente irragionevoli, illogiche o affette da macroscopici errori di fatto.

La commissione giudicatrice non può fissare nuovi criteri o sub criteri di valutazione dell'offerta dopo la sua presentazione, ma ha la possibilità di fissare mere specificazioni o chiarimenti dei criteri già fissati dal bando.